

(N. 1426)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Finanze e Tesoro) della Camera dei deputati
nella seduta del 21 marzo 1956 (V. Stampato N. 1535)*

d'iniziativa dei Deputati RIVA, DE' COCCI, COLITTO e CHIARAMELLO

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 27 MARZO 1956

Proroga delle agevolazioni
in favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Le disposizioni del terzo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 11 ottobre 1934, n. 1844, convertito nella legge 18 aprile 1935, n. 961, recante agevolazioni tributarie e finanziarie a favore dell'Ente nazionale di lavoro per i ciechi per il periodo di anni dieci, prorogate per un periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1949, con legge 4 novembre 1947, n. 1456, e successivamente per un ulteriore periodo di cinque anni, fino al 7 dicembre 1954, con legge 11 aprile 1950, n. 207, hanno nuovamente effetto dall'entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1959.